REGOLAMENTO (CEE) N. 2136/81 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 263/81 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 217/81 e (CEE) n. 218/81 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 217/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.02 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 263/81 della Commissione [2] ha stabilito le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dal regolamento (CEE) n. 217/81 nel settore delle carni bovine ; che un nuovo paese terzo si è impegnato a rilasciare, per i prodotti in questione, certificati di autenticità che garantiscano la loro origine ; che è pertanto opportuno completare non solo la definizione esatta dei prodotti, ma anche l'elenco degli organismi abilitati ad emettere certificati di autenticità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 263/81 è modificato come segue :

1. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), è completato con la seguente frase :

   « Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ».

2. L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

---

(1) GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

— JUNTA NACIONAL DE CARNES

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

— AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION

per le carni originarie dell'Australia :

a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

b) di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

— FOOD SAFETY AND QUALITY SERVICE (FSQS) OF UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)

per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

— FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA DIRECTION GÉNÉRALE, PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS — AGRICULTURE CANADA

per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).